



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 516 / 2014

Lodi 20-05-2014

(Tutela Ambientale - 100 - 2014)

OGGETTO: DIUSA RENDERING SRL SEDE LEGALE PIACENZA, VIA SAN MARCO N.14 E STABILIMENTO A FOMBIO (LO) IN VIA GEROLA N.7. RINNOVO DECRETO AIA N. 8228 DEL 23/07/07 AI SENSI DELL'ART 29 – OCTIES DEL D.LGS.152/06 S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n.REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

Richiamati:

- l'art.29-octies "*Rinnovo e riesame*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che l'autorità competente rinnova ogni 5 anni l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e , temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
- la D.g.r. 4626/2012 "*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M.24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r.n.10124/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)*";
- la D.g.r.2970/2012 "*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)*" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;
- la D.g.r.3018/2012 "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*" tali linee guida si applicano, qualora sia necessario caratterizzare l'emissione odorigena, alle attività soggette alla normativa in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed autorizzazione alla gestione di rifiuti;
- il D.Lgs.n.46 del 4/3/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e precisamente l'art.29 comma 1 che prevede: "*Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al Decreto legislativo 18 Febbraio 2005 n.59 gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono*

conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto...";

Premesso che:

- con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n° 8228 del 23/07/2007 "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 rilasciata a Diusa Rendering S.r.l. con sede legale a Piacenza in via San Marco,14 per l'impianto a Fombio (LO) in via Gerola n.7" è stata autorizzata la società Diusa Rendering S.r.l. per l'attività 6.5" *Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno*" dell'All.VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/50/2011 del 24/01/2011 la Provincia di Lodi ha autorizzato la società Diusa Rendering S.r.l. all'esercizio di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e modifica impianto energia fonte rinnovabile ai sensi del D.Lgs.387/2003 (installazione motore 2 e utilizzo del grasso animale come combustibile sia nel motore 1 che nel motore 2);
- La Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/419/2011 del 31/03/2011 ha rettificato il Decreto AIA per una incongruenza nella tempistica di presentazione dei referti analitici delle emissioni in atmosfera;
- Con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/898/2012 del 12/06/2012 la Provincia di Lodi ha autorizzato la società Diusa Rendering S.r.l. all'esercizio di una modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per lo spostamento del motore 1 (emissione E6) e presa d'atto dell'installazione di un nuovo motore cogenerativo di proprietà ADP Energy S.r.l. (nuova emissione E8)

Considerato che il Decreto n. 8228 del 23/07/2007 scadeva il 22/07/2012 e che la società Diusa Rendering S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 26/01/2012 (prot Prov.n.2434) e quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Considerato che in data 28/02/2012 con nota agli atti al n.6119 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento col combinato disposto dell'art.7 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.,

Considerato che rispettivamente con nota del 15/06/2012 (prot.Prov.n.19180) è stata convocata la 1° seduta della conferenza dei servizi per il giorno 06/07/2012;

Richiamata la nota del 21/02/2013 (prot.Prov.n.5496) con cui la Provincia di Lodi sollecita la presentazione della documentazione richiesta nella 1° seduta della conferenza di servizi per il rinnovo dell'AIA;

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta a seguito dei chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi pervenute in data 25/03/2013 (prot.Prov.n.9127);

Richiamata la nota del 17/04/2013 (prot.Prov.n.12122) con cui la Provincia di Lodi precisa all'azienda Diusa Rendering S.r.l. che si tratta di rinnovo di AIA tal quale poiché nella documentazione del 25/03/2013 l'azienda aveva dichiarato che: "*... contestualmente al rinnovo ha integrato l'istanza con una modifica non sostanziale che prevede la realizzazione di un impianto di rimozione dell'ammoniaca dalla soluzione liquida proveniente dai reparti produttivi...*";

Richiamata la nota della Provincia di Lodi del 21/06/2013 (prot.Prov.n.20311) di convocazione della 2° conferenza dei servizi ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fissata per il 23/07/2013;

Precisato che nella 2° seduta della conferenza di servizi la Provincia ha chiesto chiarimenti in merito alla capacità di potenzialità di lavoro di scarti animali in quanto modificato dalla ditta che chiede di passare dalle 100.000 t/anno autorizzato nell'AIA iniziale alle 131.400 t/anno, puntualizzando che questo incremento di materiale lavorato potrebbe comportare ripercussioni negative sull'ambiente, Arpa ha precisato che il trend degli ultimi anni è stato di circa 80.000t/anno.

In merito la società ritiene che la capacità potenziale di lavorazione della materia debba essere quantificata in 15t/h come già indicato nella tabella A.1 del Decreto AIA originario e che il quantitativo di 100.000 t/anno non costituisce un limite autorizzativo impartito in occasione dell'AIA originale ma un'indicazione presuntiva della quantità di materiale operata in occasione dell'originaria autorizzazione. La ditta dichiara inoltre che l'impianto era già stato progettato e costruito fin dall'AIA originaria per poter sostenere, anche a livello ambientale, una capacità produttiva di 15 t/h e ritiene che tale capacità produttiva non sia suscettibile di comportare problematiche ambientali.

Preso atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla capacità produttiva si ritiene di modificare la capacità di progetto dell'Allegato Tecnico in 131.400 t/anno, richiamata anche la nota del Comune di Fombio n.prot.3639/92 del 11/11/1992 dove non si rilevano imposizioni e/o limitazioni orarie dell'attività lavorativa;

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta il 11/10/2013 (prot.Prov.n.30409) a seguito di richiesta avanzata nella 2° seduta della conferenza dei servizi;

Preso atto che la conferenza dei servizi si è riunita in 3°seduta in data 17/12/2013;

Precisato che durante la 3° seduta della conferenza dei servizi sono state affrontate e discusse le seguenti argomentazioni:

1. Per quanto riguarda il termo combustore (emissione E5) la ditta precisa che dal 2011 lo stesso sta funzionando con metano, pertanto viene inserita la prescrizione di comunicare preventivamente sia alla Provincia che all'ARPA – Dip. di Lodi il funzionamento a grasso animale del termo combustore. Per l'emissione E5 (termo combustore) deve essere monitorato il parametro COV in continuo quando il termo combustore funziona a grasso animale, e con frequenza annuale quando il termo combustore funziona a metano. La ditta si impegna a presentare proposta di tempistica per l'adeguamento del sistema di monitoraggio in continuo, già installato sul termo combustore per il COV, per il calcolo della media giornaliera su base oraria.

2. Arpa - Dip. di Lodi sulla base delle segnalazioni di molestie olfattive ricevute dal Comune di Guardamiglio e direttamente dai singoli cittadini, come assunto anche nel verbale del 16/09/2013 di un tavolo di confronto sulle problematiche olfattive tenutosi nel Municipio di Fombio, propone che la ditta Diusa effettui la valutazione di molestie olfattive prevista dalla D.g.r.3018/2012 entro il 30/04/2014. La Provincia di Lodi tenendo conto che durante il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si è più volte rilevata la criticità della problematica delle molestie olfattive riconducibili all'insediamento Diusa Rendering S.r.l., nell'ottica della tutela della popolazione esposta, accoglie la proposta avanzata da ARPA in merito alla necessità di effettuazione della caratterizzazione delle emissioni odorigene in accordo alla D.g.r.3018/2012. La ditta dovrà comunicare con anticipo ad ARPA – Dip. di Lodi la data di effettuazione dei campionamenti. Il Gestore si riserva di utilizzare dati già disponibili in azienda per la caratterizzazione delle emissioni odorigene. L'Avv. Lucini rileva che nel corso della conferenza è stato reiteratamente osservato che il suggerimento di ARPA relativo all'aspetto olfattivo si pone in netto contrasto con la vigente normativa e, in particolare, non tiene minimamente conto della specifica procedura disciplinata dall'art.7 delle Linee Guida allegate alla D.g.r.3018/2012. Contesta dunque precisamente la prescrizione assunta in proposito dalla Provincia di Lodi, avverso la quale verrà valutata ogni opportuna iniziativa giudiziaria. Rileva altresì che una simile iniziativa contrasta con il percorso di collaborazione che l'azienda aveva intrapreso con gli Enti preposti ai fini del monitoraggio della situazione, proprio a seguito del tavolo tecnico del 16/09/2013.

3. La Provincia di Lodi precisa che nell'atto autorizzativo di rinnovo i limiti di emissione dei motori saranno riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 5% di ossigeno libero nei fumi come da D.g.r.3934/2012. Per l'adeguamento ai nuovi valori limite dei motori ai sensi della D.g.r.3934/2012 viene inserita una prescrizione al paragrafo E.1 richiamata la tempistica di attuazione che supera comunque la validità dell'AIA.

Vista la nota pervenuta il 19/02/2014 (prot.Prov.n.4876) da parte della società Diusa Rendering S.r.l. con cui propone le seguenti modifiche all'Allegato Tecnico rispetto ai punti sopra specificati:

"1. In merito alla proposta di tempistica di adeguamento del sistema di monitoraggio in continuo del COVNM già installato sul termo combustore per il calcolo della media giornaliera su base oraria, la società dichiara che al momento non è intenzionata ad alimentare il termo combustore con grasso animale; nel momento in cui comunicherà un'eventuale richiesta di alimentazione per mezzo del suddetto combustibile (grasso) si impegna a presentare contestualmente tale proposta.

2. Con riguardo alla prescrizione di cui al punto A della tabella E1 in relazione all'aspetto olfatto metrico, richiamando integralmente quanto esplicitato e verbalizzato in occasione della conferenza dei servizi del 17 dicembre 2013, e riservandosi in proposito la possibilità di contestare giudizialmente, si rileva in ogni caso che la D.g.r. 3018/2012 non impone alcun limite di emissioni olfattive: ne consegue che il punto A può al più contenere un generale richiamo della normativa sopra citata, mentre il valore di 300 U.O./Nm³ non può costituire un limite emissivo ma solo un parametro di riferimento per l'effettuazione dello studio di impatto olfattivo.

3. Sono stati invece eliminati i riferimenti ai COT, in quanto previsti in base alla D.g.r.3934/2012 solamente a far data dal 1 Gennaio 2020, solamente sulle emissioni E7 ed E8, come espressamente concordato e condiviso in occasione della conferenza di servizi, allorché gli stessi enti pubblici intervenuti avevano constatato che prima dell'entrata in vigore di tali nuovi limiti avrebbe avuto luogo un ulteriore rinnovo della presente AIA."

Preso atto che la conferenza dei servizi si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazione rese e riportate nel verbale relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che per i punti sopra elencati si ritiene di procedere come segue:

1. Inserire la seguente prescrizione nel Quadro E.1: "Qualora la ditta intende alimentare il termo combustore con grasso animale dovrà darne comunicazione almeno 60 giorni prima a Comune, Arpa, autorità competente, presentando contestualmente una proposta di adeguamento del sistema di monitoraggio in continuo già installato sul termo combustore per il COV, per il calcolo della media giornaliera su base oraria. Il grasso animale non potrà essere alimentato nel termo combustore fino all'adeguamento del sistema di monitoraggio così come sarà validato dalla autorità preposta al controllo."

2 Ritenuto in merito all'applicazione della d.g.r.3018/2012 di ribadire tutto quanto già stabilito durante la 3° seduta della conferenza di servizi del 17/12/2013, si ritiene di accogliere la richiesta della ditta in merito al limite di 300 U.O./ Nm³ e di inserire la seguente prescrizione: "*La ditta dovrà predisporre ed inviare entro il 30/06/2014 alla Provincia di Lodi, all'Arpa Dipartimento di Lodi e ai Comuni di Fombio e Guardamiglio, una caratterizzazione delle emissioni odorigene sulla base della D.g.r.3018/2012. La ditta deve comunicare con anticipo ad ARPA – Dip. di Lodi la data di effettuazione dei campionamenti.*" Pertanto si corregge il riferimento alle 300 U.O./Nm³ dell'emissione E1 (biofiltro) nota A, erroneamente indicata come valore limite, nel modo seguente: " (A) valore guida di riferimento per l'effettuazione dello studio di impatto olfattivo".

3. Inserire la seguente nota in calce alla Tabella E.1 "Emissioni in atmosfera": "I limiti potranno subire per alcuni parametri variazioni ai sensi della D.g.r. 3934/2012 la cui tempistica di attuazione (1/1/2020) supera la validità dell'AIA."

Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente l'esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Fombio;

Dato atto che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 non è in possesso della certificazione ISO 14001 e che pertanto l'autorizzazione ha validità di 5 anni;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.762,50 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r. 7 agosto 2009 n.8/10124;

Vista la relazione di istruttoria redatta dall'Unità Operativa protocollata al n. 14430 in data 12/05/2014;

Ritenuto che nulla osti al rilascio del rinnovo dell'AIA alla società DIUSA RENDERING S.r.l. per l'impianto ubicato a Fombio in via Gerola n.7 ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/2006, condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

DETERMINA

1.di rilasciare alla società Diusa Rendering S.r.l., con sede legale a Piacenza, via San Marco n.14 e impianto a Fombio (LO) in via Gerola n.7 il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per l'esercizio dell'attività IPPC prevista al punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico al presente decreto;

2. di inserire nell'Allegato Tecnico le prescrizioni e note precisate in premessa;

3.che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n. 8228 del 23/07/2007 e successive modificazioni apportate con Determinazioni Dirigenziali provinciali;

4.di informare la società che sulla base di quanto disposto dall'art.29-octies, comma 1 del D.Lgs.152/06 s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per cinque anni dalla data di rilascio del presente atto;

5. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva ai sensi dell'art.29- octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 46/2014;

6. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

Linee convogliamento emissioni	Rev.2	26/01/2012 prot..2434
Scarichi idrici	Rev.2	26/01/2012 prot..2434

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

7. di notificare il presente atto alla Società Diusa Rendering S.r.l. presso la sede operativa in via Gerola n.7 in Comune di Fombio;

copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

- ∅ Comune di Fombio;
- ∅ ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;
- ∅ Asl della Provincia di Lodi- Dipartimento di Prevenzione Veterinaria;
- ∅ Asl della Provincia di Lodi – Dipartimento di Prevenzione Medica;
- ∅ Vigili del Fuoco – Comando di Lodi
- ∅ Regione Lombardia – STER Sede Territoriale di Lodi

8. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II: Dott. Marco Vignati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)